



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/LEG/cr

Roma, 6 luglio 2021

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Padova
Via G. Gozzi, n. 2/G
35131 Padova**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 103/2021 – Richiesta di cancellazione di iscritto sospeso

Con il Vostro quesito (prot. C.n.d.c.e.c. n. 7431 dell'08/06/2021) si domanda se il Consiglio dell'Ordine possa legittimamente adottare un provvedimento amministrativo di cancellazione a seguito dell'istanza di un iscritto, già destinatario di un provvedimento disciplinare di radiazione da parte del Consiglio di Disciplina Territoriale, riformato recentemente dal Consiglio di Disciplina Nazionale in sospensione dall'esercizio della professione per 24 mesi, non ancora esecutiva. Al riguardo si precisa che, nei confronti dell'iscritto, non sono stati ancora aperti ulteriori procedimenti disciplinari per esposti già pervenuti, allorquando persisteva la radiazione già pronunciata e che l'iscritto è già stato in passato destinatario di provvedimenti disciplinari. Il Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale del 18-19 marzo 2015 stabilisce all'art. 5, comma 8, che "L'iscritto all'Albo ... non può richiedere la cancellazione ove sia stato aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti; la domanda resta sospesa fino al termine del procedimento disciplinare". Tale norma determina esclusivamente l'impossibilità di cancellare l'iscritto nei confronti del quale sia pendente il procedimento disciplinare, mentre non si rinviene nel D. Lgs. n. 139/2005 alcuna specifica norma circa il divieto di cancellazione in pendenza di sospensione disciplinare, sebbene il Consiglio Nazionale abbia in passato previsto l'applicazione di un principio "canonizzato espressamente dall'ordinamento forense ed adottato in via analogica da questo Consiglio Nazionale" (cfr. PO nr. 74/2010) piuttosto che "ricavabile dall'art. 38 del D. Lgs. 139/2005" (cfr. PO nr. 46/2018) in materia di trasferimento dell'iscritto. Tutto quanto sopra premesso, si chiede di fornire risposta ai seguenti quesiti: a) se il Consiglio dell'Ordine possa adottare un provvedimento amministrativo di cancellazione a seguito di istanza formulata da un iscritto, in pendenza della sanzione della sospensione disciplinare che l'iscritto deve scontare per il periodo comminato; b) se, in caso di risposta positiva al precedente punto a), il Consiglio dell'Ordine potrà disporre la cancellazione dall'Albo dell'iscritto una volta divenuta esecutiva la decisione nei confronti dei destinatari o se, invece, dovrà attendere la definitività della decisione per il decorso del termine per l'impugnativa della decisione del Consiglio di Disciplina Nazionale da parte dei destinatari, fissato in 30 giorni dalla notifica ex art. 32 del D. Lgs. n. 139/2005. Si osserva al riguardo quanto segue.

In via preliminare si rappresenta che, anche se nell'Ordinamento professionale non è contemplata espressamente una norma specifica che impedisca la cancellazione dell'iscritto mentre il medesimo è sospeso dall'esercizio professionale, tuttavia tale principio si desume indirettamente dall'art. 38 del D. Lgs. n. 139/05, il quale dispone, al comma 3, che "Non è ammesso il trasferimento quando il richiedente

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall'esercizio della professione'.

Al riguardo, si ribadisce quanto già espresso nella risposta al PO n. 46/2018 citato nella premessa del presente quesito, atteso che la norma di cui all'art. 38 dell'O.P. non ammette il trasferimento dell'iscritto da un albo all'altro qualora questi sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall'esercizio della professione. Poiché il trasferimento è un procedimento complesso cui afferiscono un procedimento di iscrizione nell'albo di destinazione ed un procedimento di cancellazione dall'albo di provenienza, è di tutta evidenza che affermare il divieto di trasferimento in pendenza di procedimento disciplinare o se l'iscritto sia sospeso, equivale ad affermare necessariamente il divieto di cancellazione dall'albo.

La *ratio* sottesa alla norma sopra indicata è infatti quella di evitare che l'iscritto, già attinto da provvedimento disciplinare di sospensione – come nel caso di specie – attraverso la presentazione della istanza di cancellazione (ed a seguito del suo accoglimento), si sottragga in tal modo dall'onere di scontare la sanzione irrogata a proprio carico.

Pertanto, in relazione al punto a) del quesito in argomento, non si ritiene accoglibile l'istanza di cancellazione formulata dall'iscritto, che dovrà prima scontare interamente la sanzione disciplinare della sospensione disciplinare di 24 mesi disposta nei suoi confronti a seguito della riforma del provvedimento di radiazione deliberata dal Consiglio di Disciplina Nazionale.

Quanto al punto b) del presente quesito, si ritiene assorbito dalla precedente risposta.

Con i migliori saluti

Massimo Miani

